CAMERA DEI DEPUTATI N. 2742-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 maggio 1952 (*Stampato n. 2220*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 maggio 1952

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951

Presentata alla Presidenza il 17 luglio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Regolamento del traffico di frontiera fra il Governo Italiano e il Governo federale austriaco è stato convenuto in un Accordo che sottoponiamo all'approvazione del Parlamento.

L'Accordo concluso a Roma il 2 agosto 1951 intende facilitare i rapporti di buon vicinato fra i due paesi e rientra nell'esecuzione piena dell'Accordo di Parigi, dopo che già altro accordo ha risolto il problema del

traffico facilitato delle persone e delle merci fra il Tirolo e l'Alto Adige.

Le speciali facilitazioni di transito che l'accordo contempla interessano le particolari attività economiche che, determinando frequenza di scambi, sono di vitale interesse per i paesi di frontiera.

La zona di frontiera presa in considerazione nel presente Accordo si estende nei due sensi dalla linea di confine da un minimo di chilometri 5 ad un massimo di chilometri 15 in linea d'aria: uno scambio di note fra i due Governi precisa l'indicazione dei comuni in essa compresi.

I prodotti della zona di frontiera ammessi alle facilitazioni del traffico sono precisati negli allegati dell'Accordo e riguardano quantitativi non eccedenti il fabbisogno casalingo dell'importatore: essi sono ammessi ad entrare nella zona precisata dall'Accordo in esenzione da diritti doganali e da qualsiasi tassa od imposta.

L'Accordo precisa anche le facilitazioni di traffico che riguardano gli attrezzi, i veicoli, le macchine di lavori agricoli, gli animali da lavoro e eventualmente l'alpeggio o lo sverinamento nelle zone di pascolo nonché tutti piccoli scambi locali necessari alla vita della zona, compresi i medicamenti e gli strumenti per l'esercizio della professione dei medici e dei veterinari.

Per l'esecuzione e il perfezionamento dell'Accordo è prevista l'istituzione di una « Commissione mista permanente per il traffico di frontiera ». L'Accordo può essere denunciato con preavviso di sei mesi.

Nell'estrema, forse eccessiva, precisazione di ogni particolare, quest'Accordo, che sottoponiamo all'approvazione del Parlamento, dimostra tuttavia la ferma volontà dei Governi contraenti di creare una tranquilla possibilità d'intesa e di vita nelle zone di frontiera che lo riguardano.

JERVOLINO DE UNTERRICHTER MARIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del traffico di frontiera e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 agosto 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere dal 2 agosto 1951.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.